



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
**Provincia di Siena**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI  
CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015**

In attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 431/1998, art. 11 – Fondo Nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione, del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 07 giugno 1999, della deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10.04.2015 e della Determinazione del Responsabile dell'Area 2 – Servizi generali, alle persone e alle imprese n. 48 del 21.04.2015.

**Il Responsabile dell'Area Servizi generali, alle persone e alle imprese**

**RENDE NOTO**

che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2015, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **22 aprile 2015**, per n. 30 giorni consecutivi.

**Art. 1 – requisiti e condizioni per l'ammissione al Bando**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea;
- 2) cittadinanza di uno Stato non appartenente all' Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia e in possesso di permesso di soggiorno CE/carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Toscana, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (requisito da autocertificare nella domanda);
- 3) residenza anagrafica nel Comune di Colle di Val d'Elsa e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 4) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero (lett. d), All. "A" della L.R. n. 41/2015;
- 5) assenza titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ai sensi della lettera e), All. "A" della L.R. n. 41/2015;
- 6) titolarità di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96, di quelli concessi in locazione a canone agevolato e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione comunale, a canone concordato), con contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenenti le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., intestato al richiedente o ad un altro componente il proprio nucleo familiare, di un alloggio sito nel Comune di Colle di Val d'Elsa, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata, ma in

tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso entro e non oltre il 31.12.2015.

Il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non dovrà essere superiore a € 700,00= e se superiore verrà ricondotto a tale importo convenzionale.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2015 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio anche se non titolare del contratto di affitto.

In caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, possono anche essere accettati contratti di locazione intestati a soggetti diversi dal richiedente.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

7) possesso della nuova attestazione ISE/ISEE, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non scaduta al momento della scadenza del presente bando, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, rilasciata dall'INPS, da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, dalla quale risulti un valore ISE ( Indicatore Situazione Economica) non superiore a € 28.216,37 e un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.000,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con deliberazione della Giunta Regionale n. 630/2013).

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune.

Nel caso in cui il soggetto non sia assistito dai servizi sociali, in presenza di "ISE zero", o comunque incongrua, cioè nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE, sia di importo inferiore al canone di locazione, è richiesta una autocertificazione circa le fonti di sostentamento. Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo. **Saranno accettate anche le domande non corredate dalla DSU e attestazione ISE/ISEE, che comunque dovranno pervenire all'ufficio preposto, pena l'esclusione, entro il 15 giugno 2015, a condizione che il soggetto richiedente dichiari nella domanda di aver attivato la procedura di richiesta della nuova attestazione.**

## **Art. 2 – nucleo familiare**

I requisiti per la determinazione del nucleo familiare sono quelli determinati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i..

## **Art. 3 – determinazione della situazione economica e patrimoniale**

I concorrenti devono presentare una attestazione ISE/ISEE, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rientrante entro i valori di seguito indicati:

### **Fascia "A"**

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 (€ 13.062,14).
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

### **Fascia "B"**

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 e l'importo di € 28.216,37.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
- Valore ISEE non superiore a € 16.000,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. – del. G.R. 630/2013).

#### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 5 – Documentazione**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del contratto di locazione in corso di validità e copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o contenenti le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.;
- dichiarazione unica ed attestazione ISE/ISEE in corso di validità rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato con i requisiti meglio specificati all'art. 3);
- nel caso di valore ISE "0" o inferiore al canone annuo corrisposto, dovrà essere allegata certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
- nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento identità del dichiarante;
- i soggetti che dichiarano la presenza di sfratto esecutivo, devono allegare copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, in allegato al modulo "A" debitamente compilato, le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione o di idonea documentazione equipollente. **La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio. Le ricevute relative all'anno 2015 dovranno essere presentate dal giorno 04 gennaio al 29 gennaio 2016.**

#### Motivi di esclusione non sanabile:

- l'istanza non firmata;
- l'istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità,
- istanza pervenuta successivamente alla data di scadenza del bando.

#### Motivi di esclusione:

- istanza priva della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE completa in ogni sua parte;
- istanza priva del contratto di locazione;
- istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità, o della dichiarazione attestante la scelta di proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 23/2011 e s.m.i..

Non saranno accettate:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche presentate posteriormente al termine di scadenza del bando;

**Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande**

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria distinti in fascia A e fascia B (come definite all'art. 3 del presente bando) sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

$$\text{canone locazione/ valore ISE} = \text{Punteggio}$$

Nell'ambito di entrambe le fasce i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità attribuendo a ciascuna condizione di disagio punti 1:

- a. presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni (compiuti entro la data di scadenza del bando);
- b. nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;
- c. presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- d. nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico;

Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

In subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Per ambedue le fasce, qualora esistano ancora ulteriori situazioni di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In presenza di valore ISE nullo, o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione.

**Art. 7 – formazione e pubblicazione della graduatoria.**

a) Istruttoria delle domanda

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all' art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, tramite l'apposita Commissione, procede all'adozione della graduatoria provvisoria, pubblicata all'Albo "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi. La posizione o l'esclusione della graduatoria provvisoria saranno comunicate agli interessati mediante servizio postale. L'Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali. Entro il termine di pubblicazione è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra.

La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula le graduatorie definitive, ripubblicandole all'Albo "on line" del Comune per altri 15 giorni.

Le graduatorie definitive esplicano la loro validità dal 1° giorno della pubblicazione.

**Art. 8– Entità del contributo**

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge n. 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore di certificazione ISE in corso di validità del nucleo familiare.

Il contributo è calcolato:

- per i nuclei familiari rientranti nella fascia "A" di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza del canone e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- per i nuclei familiari rientranti nella fascia "B" di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino alla concorrenza del canone di locazione e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

In caso di contributo reale inferiore a € 50,00, non si procede all'erogazione del contributo.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'importo massimo ammissibile del contributo o comunque la quota spettante, come sopra determinata potrà essere modulata, e quindi eventualmente ridotta, in base alle effettive risorse economiche disponibili al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria. **Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.**

Resta inteso, comunque, che il Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, può decidere di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate;

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

#### **Art. 9 – modalità di erogazione del Fondo**

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, improrogabilmente nel periodo dal 04 gennaio al 29 gennaio 2016, **utilizzando il Modulo A allegato alla domanda, le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi.** La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale. Sono considerate valide le ricevute rilasciate mensilmente dal proprietario compilate in ogni parte e sottoscritte, con l'indicazione dei dati anagrafici del proprietario e quelle rilasciate dagli istituti di credito e/o postali. La dichiarazione del proprietario che attesta il pagamento annuale dell'affitto deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

La fruizione del contributo in oggetto non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza dal diritto al contributo.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **Art. 10 – modalità di erogazione del contributo a terzi**

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. In tal caso il locatore dovrà attestare, con propria dichiarazione sottoscritta, l'avvenuta sanatoria (comma 3, art. 11 legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni), ed impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il periodo oggetto della erogazione del contributo. In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

## **Art. 11 – termini di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate **dal 22 aprile al 22 maggio 2015.**

## **Art. 12 – distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso:

- l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (al piano terra della sede comunale),
- l'Ufficio Segreteria (piano 1° del Palazzo Comunale),
- sono inoltre scaricabili dal sito internet del Comune all'indirizzo [www.comune.collevaldelsa.it](http://www.comune.collevaldelsa.it).

**Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione compresa una copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità,** ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art. 11. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale dell'Ufficio postale accettante.

## **Art. 13 – controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

**Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

## **Art. 14 – norma finale**

Si fa riserva di recepire le eventuali modifiche rispetto ai criteri stabiliti che il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale decidessero di adottare, in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, così come modificata dalla L. 12 novembre 2004, n. 269, alla L.R.T. 96/1996, al D.Lgs. 109/1998 ed ai relativi decreti di attuazione di competenza regionale.

-----

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi generali, alle persone e alle imprese.

Colle di Val d'Elsa, 22 aprile 2015

Il Responsabile  
Dott. Iuri Bruni